



Regione Calabria  
Giunta Regionale  
Dipartimento Urbanistica e Demanio

COMUNE DI GIOIOSA JONICA PROV. DI REGGIO CALABRIA	
013281	180TT04
Cat. <u>V.1</u>	Class. .... Fasc. ....

DIPARTIMENTO

DECRETO DIRIGENTE DEL

SETTORE N. \_\_\_

( ASSUNTO IL 23 SET. 2004 PROT. N. 661 )

SERVIZIO N. \_\_\_

CODICE N. \_\_\_\_\_

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria "

N° 15234 del 16.09.2004 24 SET. 2004

OGGETTO: Comune di Gioiosa Jonica.

Approvazione Variante Generale al Piano Regolatore Generale.



PER COPIA CONFORME

IL DIRIGENTE  
(*Dr. Andrea Iovene*)

21 OTT. 2004

Publicato sul Bollettino  
Ufficiale della Regione Calabria  
N. \_\_\_ del \_\_\_ Parte \_\_\_

## Il Dirigente Generale

VISTA la legge regionale n.7 del 13 maggio 1996 recante "norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" ed in particolare l'art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 522 del 21.07.2003 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al Dott. Giancarlo Perani;

VISTA la d.g.r. n.2661 del 21 giugno 1999 recante "adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il decreto n.354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante "separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione", rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15.12.00;

PREMESSO che il Comune di Gioiosa Jonica è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n. 763 del 21.04.80;

CHE con deliberazione n° 22 del 14.07.2003 il Consiglio Comunale del predetto Comune ha adottato una Variante Generale al Piano regolatore Generale, redatta dall'Amministrazione Comunale;

CHE gli atti e gli elaborati della Variante Generale al Piano Regolatore Generale sono stati regolarmente depositati e pubblicati e che nei termini di legge sono state presentate n°10 osservazioni, di cui una fuori termine, alle quali il Consiglio Comunale ha controdedotto con deliberazione n° 40 del 29.12.2003;

CHE con nota n° 94 del 20.01.03 il Settore Geologico Regionale (ex Ufficio del Genio Civile di Reggio Calabria) ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74;

CHE il Comune di Gioiosa Jonica con nota n. 4066 del 30.03.2004, acquisita al protocollo in data 31.03.2004, ha trasmesso la Variante di cui trattasi all'Assessorato Regionale all'Urbanistica;

CHE il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 09.06.04;

CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif. ha espresso nella seduta del 23.06.2004 parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. Si accoglie parzialmente l'osservazione contraddistinta con il n° 2, per la sola modifica della destinazione d'uso del fabbricato esistente adibito alla lavorazione di prodotti agroalimentari, destinazione che passa a "D1";

Non si accolgono le altre osservazioni;

2. Per tutte le Z.T.O. di tipo B1, B2, B3, B4, B5 e B6 è soppresso l'indice di fabbricabilità territoriale previsto;

3. Per tutte le Z.T.O. di tipo C1, C2 e CT, è soppresso l'indice di fabbricabilità fondiario previsto;

4. Per tutte le Z.T.O. di tipo C1, C2 e CT, è prescritto che, nella redazione degli strumenti urbanistici esecutivi di dettaglio, ove le vigenti norme urbanistiche non lo prevedano, sia prevista almeno una distanza minima di 5 mt dalle strade e dai confini;

5. Le N.T.A. sono modificate ed integrate per come appresso specificato:

- Art. 21.5, l'ultimo comma è modificato nel senso che le aree libere sono inedificabili;

- Art.22, è soppresso il periodo: "potranno modificarsi le caratteristiche di zona relative agli indici fondiari, al numero di piani f.t., alle distanze e alle tipologie;

- Art.23.4, è soppresso l'indice di fabbricabilità fondiario;

Le stesse sono adeguate alle leggi regionali 7/98 e 19/02 per come riportate nell'elaborato integrativo proposto dallo stesso Comune.

6. La perimetrazione dell'area archeologica, ancorché delimitata già nel piano, resta definita per come individuata nella cartografia predisposta dalla Soprintendenza di Reggio Calabria (D.M. 06.02.1990);

CHE detto parere con nota racc. a.r. n. 934/1521 del 02.07.2004, è stato notificato al Comune, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.;

CHE con deliberazione n°20 del 30.07.2004 il Consiglio Comunale di Gioiosa Jonica controdeduce alla prescrizione n° 1 del parere della CU, accogliendo tutte le altre;

CHE con tali controdeduzioni il Comune chiede l'accoglimento delle osservazioni n°1 e n°9 presentate in fase di pubblicazione del Piano, nonché l'accoglimento totale dell'osservazione n°2 già parzialmente accolte dalla CUR per le motivazioni e con le modalità espresse nella relazione del Tecnico Comunale allegata al predetto atto deliberativo per formarne parte integrante.

RITENUTO di poter condividere le controdeduzioni comunali in quanto l'accoglimento delle predette osservazioni è soprattutto teso a ripristinare uno stato di fatto ed ha scarso rilievo rispetto alle previsioni generali del Piano;

CHE con deliberazione n. 623 del 14.09.2004 la Giunta Regionale ha approvato la Variante Generale al Piano Regolatore Generale di Gioiosa Jonica secondo il parere della C.U.R. soprarichiamato, opportunamente modificato a seguito delle controdeduzioni Comunali di cui alla delibera C.C. n° 20 del 30.07.2004, rimettendo l'emanazione dell'atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente;

VISTO il D.P.R. n.8 del 15.01.72;

VISTE le leggi regionali n. 16/94 e succ.modif. ed integr. e n. 19/02;

## DECRETA

E' APPROVATA la Variante Generale al Piano Regolatore Generale di Gioiosa Jonica, adottata da quel Consiglio Comunale con atto n. 22 del 14.07.03., con le seguenti prescrizioni:

1. Si accolgono le osservazioni contraddistinte con i nn°1, 2 e 9 per le motivazioni e con le modalità contenute nella delibera del Consiglio Comunale di controdeduzione n°20 del 30.07.2004;

Non si accolgono le altre osservazioni;

2. Per tutte le Z.T.O. di tipo B1, B2, B3, B4, B5 e B6 è soppresso l'indice di fabbricabilità territoriale previsto;

3. Per tutte le Z.T.O. di tipo C1, C2 e CT, è soppresso l'indice di fabbricabilità fondiario previsto;

4. Per tutte le Z.T.O. di tipo C1, C2 e CT, è prescritto che, nella redazione degli strumenti urbanistici esecutivi di dettaglio, ove le vigenti norme urbanistiche non lo prevedano, sia prevista almeno una distanza minima di 5 mt dalle strade e dai confini;

5. Le N.T.A. sono modificate ed integrate per come appresso specificato:

- Art. 21.6, l'ultimo comma è modificato nel senso che le aree libere sono inedificabili;

- Art.22, è soppresso il periodo: "potranno modificarsi le caratteristiche di zona relative agli indici fondiari, al numero di piani f.t., alle distanze e alle tipologie;

- Art.23.4, è soppresso l'indice di fabbricabilità fondiario;

Le stesse sono adeguate alle leggi regionali 7/98 e 19/02 per come riportate nell'elaborato integrativo proposto dallo stesso Comune.

6. La perimetrazione dell'area archeologica, ancorché delimitata già nel piano, resta definita per come individuata nella cartografia predisposta dalla Soprintendenza di Reggio Calabria (D.M. 06.02.1990).

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.-

Per la regolarità dell'atto

IL DIRIGENTE

(Arch. Andrea Iovene)



IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Giancarlo Perani)

